

ficio suddetto. Verificato il corretto adempimento dell'obbligazione, questo Servizio comunicherà all'Ufficio Entrate del Servizio Bilancio e Ragioneria gli elementi necessari all'emissione del relativo ordinativo di incasso (estremi della determina dirigenziale di recupero con indicazione dell'importo recuperato e documentazione comprovante l'avvenuto versamento nonché il capitolo di entrata di imputazione della somma);

7. di stabilire, inoltre, che qualora alla scadenza del termine ultimo dei 60 (sessanta) giorni dalla notifica, la ditta Vergari Carmine non provveda al versamento della citata somma di **762,94 €**, il Servizio Contenzioso Amministrativo della Regione Puglia - Ufficio Coordinamento Puglia Meridionale - Viale Aldo Moro - 73100 Lecce, è incaricato di attivare le procedure di riscossione coattiva ai sensi del R.D. 14 Aprile 1910 n°639 e della L.R. 31 Marzo 1973 n°8 e successive modifiche ed integrazioni. A Tale fine questo Servizio regionale, verificato l'inadempimento del soggetto debitore entro il prescritto termine, trasmetterà alla struttura provinciale di Ragioneria di Brindisi, territorialmente competente, copia conforme della presente determinazione dirigenziale, corredata della prova dell'avvenuta notificazione della stessa al soggetto debitore;

8. la competente Ragioneria provinciale, effettuato l'ulteriore definitivo controllo, attraverso il sistema contabile COBRA, dell'acquisizione della predetta somma all'entrata del bilancio regionale, provvederà alla registrazione del credito non riscosso all'apposita procedura di rilevazione extra-contabile ed alla trasmissione della copia conforme all'originale della determina dirigenziale di recupero, unitamente alla prova dell'avvenuta notificazione della stessa, al Servizio Contenzioso Amministrativo della Regione Puglia - Ufficio Coordinamento Puglia Meridionale - Viale Aldo Moro - 73100 Lecce, per i consequenziali adempimenti;

9. il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm. e ii;

10. il presente provvedimento:

a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);

- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà disponibile nella voce "Trasparenza degli Atti" del sito: [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it);
- d) sarà notificato in copia alla ditta Vergari Carmine di San Pancrazio Salentino.
- e) Il presente atto, composto da n°7 (sette) fasciate, è adottato in originale.

I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario  
Dott. Fabrizio Fasano

Il Dirigente dell'Ufficio Attività Estrattive  
Ing. Angelo Lefons

Il Dirigente del Servizio Ecologia  
Ing. Antonello Antonicelli

---

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIE RINNOVABILI, RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA 7 luglio 2015, n. 38

**Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 relativa alla costruzione ed all'esercizio di:**

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **0,999 MW (n.1 aerogeneratore) sito nel Comune di Orsara di Puglia (FG) in località "Torre Guevara", delle opere connesse nonché delle infrastrutture indispensabili;**
- **n. 1 cabina di consegna MT da realizzarsi nel Comune di Orsara di Puglia (Fig. 26 p.IIIa 30);**
- **una linea elettrica interrata a 20 KV di lunghezza pari a circa 55 m per il collegamento della cabina di consegna al punto di allaccio, tramite connessione in entra - esce alla linea MT "GIARDINETTO". Società CLEANPOWERS. c.p.a. con sede legale in via Lavaredo, 44/52 - Mestre (VE).**

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in

attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura

per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;

- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 581 del 02/04/2014 ha adottato la "Analisi di scenario della produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio regionale. Criticità di sistema e iniziative conseguenti";
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
- il D.Lgs. n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/03/2012 ha disposto (con l'art. 65 comma 5) che "il comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, introdotto dall'art. 27 comma 42, della L. n. 99 del 23/07/2009, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali";
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coor-

dinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- la Società **P&L SYSTEM S.r.l.** con sede legale in via Roma n.95 - Castelluccio dei Sauri (FG), con nota acquisita al prot. n.7195 del 01/07/2009, presentava istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003 per un impianto di produzione da fonte rinnovabile di tipo **eolico** della potenza elettrica di **1 MW (n.1 aerogeneratore)** nel Comune di **Orsara di Puglia** (FG) in località "Torre Guevara", denominato "Parco Eolico";
- ENEL SpA, con nota prot. n.405858 del 28/08/2008, comunicava alla proponente la soluzione di connessione che prevedeva l'allacciamento dell'impianto alla rete MT con tensione nominale di 20 KV tramite costruzione di cabina di consegna connessa in derivazione alla linea MT "GIARDINETTO" in uscita dalla SM Orsara ubicata in prossimità della linea stessa. In dettaglio:
  - connessione in entra - esce alla linea MT "GIARDINETTO" mediante costruzione di raccordi di linea in cavo sotterraneo AL 185 mmq;
  - costruzione di cabina di consegna;
- in data 18/06/2009 la Società depositava presso l'Assessorato Ambiente e Territorio della Provincia di Foggia istanza per la verifica di assoggettabilità a V.I.A., ai sensi del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. e della L.R. n.11/01 e s.m.i.;
- il Servizio Energia, con nota prot. n.12498 del 18/11/2009, inoltrava alla proponente richiesta di integrazioni documentali ai sensi della D.G.R. n.35/2007, a cui veniva dato riscontro con note acquisite ai prott. n.14434 del 30/12/2009 e n.579 del 13/01/2010;;
- la Società **P&L SYSTEM S.r.l.**, con nota acquisita al prot. n. 4946 del 31/03/2010, comunicava la cessione dei diritti relativi al progetto dell'impianto eolico a favore della Società **CLEANPOWER S.c.a.r.l.**, con sede legale in via Lavaredo n.44/52

I - Venezia Mestre; con riferimento all'istanza di verifica di VIA attivata presso la Provincia di Foggia, la Società depositava attestazione del progettista che dichiarava l'esclusione del progetto proposto dalla predetta procedura ambientale per effetto della L.R. n.25/2007 e della L. n. 99/2009;

- il Servizio Energia, con nota prot. n.8147 del 25/05/2010, richiedeva alla CLEANPOWER S.c.a.r.l. precisazioni in merito ad alcuni aspetti riguardanti la documentazione progettuale, a cui veniva dato riscontro con nota acquisita al prot. n.10676 del 07/07/2010;
- la Società, con nota acquisita al prot. n.10985 del 13/07/2010, richiedeva al Comune di Orsara di Puglia (FG) l'archiviazione di tutti gli atti/documenti afferenti la procedura di verifica di VIA, essendo l'impianto eolico proposto non soggetto a detta procedura per effetto della L.R. n.25/07 e della Legge n.99/09;
- in data 23/09/2011, la Società presentava presso il TAR Puglia Sede di Bari ricorso avverso il silenzio serbato dalla Regione Puglia sull'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica;
- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, accertata l'applicabilità della D.G.R. n.3029/10 e del R.R. n. 24/10 al procedimento in questione, con nota prot. n.13810 del 17/11/2011, richiedeva alla Società l'inoltro dell'istanza telematica per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi della predetta Delibera nonché il deposito della documentazione prevista dall'art.4 c.1 L.R. n.31/2008 e propedeutica alla convocazione della Conferenza di Servizi;
- il TAR Puglia, con Sentenza non definitiva n.112/2012, dichiarava improcedibile il ricorso in relazione all'accertamento del silenzio sull'istanza di Autorizzazione Unica;
- la Società Cleanpower S.c.p.a., con nota acquisita al prot. n.AOO\_159/20/04/2012/00038271, inoltrava istanza telematica per il rilascio dell'Autorizzazione Unica per l'impianto eolico in oggetto, ai sensi della D.G.R. n.3029/2010;
- il Legale Rappresentante della Cleanpower S.c.p.a. ed il progettista, con nota acquisita al prot. n.3719 del 18/04/2012, dichiaravano, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, che la potenza complessiva dell'impianto eolico risultava essere pari a **999 KWe**;

- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n.AOO\_159/18/04/2012/0003829U, espletata la pertinente fase istruttoria telematica, inoltrava alla Società preavviso di improcedibilità dell'istanza ed invito al completamento della documentazione, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n.3029/2010, a cui veniva dato riscontro con nota acquisita al prot. n.4719 del 17/05/2012;
  - l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. AOO\_159/16/07/2012/0006809U, comunicava alla Società ed alle Amministrazioni/Enti coinvolte l'avvio del procedimento per il rilascio dell'Auto-ricizzazione Unica per l'impianto eolico di potenza pari a **0,99 MWe**;
  - l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n.1298 del 14/02/2013, convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 12/03/2013, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
  - In data 12/03/2013 si svolgeva la Conferenza di Servizi a cui non partecipava nessuna delle Amministrazioni invitate ad eccezione del Comune di Orsara di Puglia e durante la quale si acquisivano i pareri/note di seguito elencati, di cui in parte acquisiti ai sensi del punto 2.2 lett. b) punto iv della D.G.R. n. 3029/2010:
    - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - prot. n.11148 del 01/10/2008;
    - Ministero Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata - prot. n.6855 (data illeggibile);
    - ENAC SpA - prot. 4710 del 23/01/2009;
    - Aeronautica Militare - Comando III Regione Aerea - prot. n.9704 del 21/11/2008;
    - Comando Provinciale VV.FF. di Foggia - prot. n.3051 del 21/09/2009;
    - ANAS SpA - prot. n.28534 dell'08/08/2012;
    - Comando Militare Esercito "Puglia" - prot. n.15601 del 12/12/2012;
    - Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio - prot. n.1679 del 28/02/2013;
    - Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto - prot. n.8359 del 28/02/2013;
    - Regione Puglia - Servizio Foreste - prot. n.4735 del 27/02/2013;
    - SNAM Rete Gas SpA del 05/03/2013;
    - ASL FG - prot. n.95574 del 19/11/2012;
  - Autorità di Bacino della Puglia - prot. n.3219 del 06/03/2013;
  - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia - prot. n. 3583 dell'11/03/2013;
  - Regione Puglia - Servizio Demanio e Patrimonio - prot. n. 23891 del 09/08/2010;
  - Comune di Orsara di Puglia - modulo parere del 12/03/2013;
- i lavori della conferenza si concludevano con l'invito alla Società ad ottemperare alla richiesta di integrazioni formulata da alcuni Enti (Autorità di Bacino della Puglia, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici), in particolare, a completare il piano di dismissione e del ripristino dello stato dei luoghi a fine ciclo produttivo con la stima dei costi, ai fini della determinazione della cauzione o fidejussione a garanzia dell'effettiva esecuzione degli interventi previsti; si prendeva atto che il Comune di Orsara di Puglia chiedeva il rinvio della conferenza, riservandosi di esprimere parere definitivo dopo aver visionato il progetto definitivo;
- la Società, con nota acquisita al prot. n.2256 del 15/03/2013, trasmetteva certificato attestante il cambio di ragione sociale da Cleanpower S.c.r.l. a Cleanpower S.c.p.a.;
  - l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n.2643 del 27/03/2013, trasmetteva alla proponente ed alle Amministrazioni invitate a partecipare copia conforme del verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 12/03/2013, con allegati i seguenti pareri/note successivamente acquisiti:
    - ARPA Puglia - DAP Foggia del 12/03/2013;
    - Consorzio per la Bonifica della Capitanata - prot. n. 4352 del 12/3/2013;
    - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia - prot. n. 3583 dell'11/03/2013;
    - Regione Puglia - Ufficio Espropri - prot. n.10617 del 14/03/2013;
  - l'Ufficio Energia e Reti Energetiche acquisiva successivamente i pareri/note di seguito riportati:
    - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - prot. n.10997 del 17/09/2013;
    - Regione Puglia - Servizio Attività Economiche Consumatori - prot. n. 7008 del 09/05/2013;

- Comando Militare Esercito "Puglia" - prot. n.6038 del 24/05/2013;
  - Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici per le province di Bari - BAT e Foggia - prot. 11348 del 31/07/2013;
  - ARPA Puglia - DAP Foggia - prot. n.58205 del 15/10/2013;
  - la proponente, con nota acquisita al prot. n.5758 del 09/07/2013, comunicava di aver depositato sul portale telematico regionale la documentazione integrativa richiesta dagli Enti durante i lavori della Conferenza di Servizi del 12/03/2013;
  - l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241/90 e s.m.i., con nota prot. n. 8305 del 22/10/2013, comunicava alla Società Cleanpower S.c.p.a. la sussistenza di motivi ostativi alla conclusione del procedimento, alla luce del parere dell'ARPA Puglia - DAP di Foggia (prot. n.58205 del 15/10/2013) che confermava la valutazione tecnica negativa in merito al progetto già espressa con nota del 12/03/2013 nonché della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici (prot. 11348 del 31/07/2013) che esprimeva parere contrario al progetto proposto, in quanto in contrasto con le esigenze di tutela dei valori paesaggistici dell'area in esame;
  - la Società Cleanpower S.c.p.a., con nota acquisita al prot. n. 8590 del 4/11/2013, forniva le proprie osservazioni alla succitata nota prot. n. 8305 del 22/10/2013 e, contestualmente, richiedeva all'Ufficio Energia di proseguire l'iter autorizzativo con la remissione del procedimento al Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 14-quater della L. n.241/90;
  - l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n.1717 dell'11/03/2014, convocava la riunione della Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto definitivo per il giorno 15/04/2014, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
  - in data 15/04/2014 si svolgeva la riunione della Conferenza di Servizi a cui non partecipava nessuna delle Amministrazioni invitate e durante la quale si acquisivano i pareri/note di seguito elencati:
    - ARPA Puglia - DAP di Foggia - prot. n.21622 del 14/04/2014;
    - Autorità di Bacino della Puglia - prot. n.4744 dell'11/04/2014;
    - Comando Marittimo Sud - Ufficio Infrastrutture e Demanio - prot. n.14298 dell'11/04/2014;
    - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, BAT e Foggia - modulo parere con allegata nota prot. n. 11348 del 31/07/2013;
- i lavori della conferenza si concludevano con la presa d'atto dei pareri acquisiti e di quanto emerso in sede di conferenza di servizi; il dirigente dell'Ufficio Energia si riservava le proprie determinazioni in merito al procedimento;
- l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. n. 2746 del 05/05/2014, trasmetteva alla proponente ed alle Amministrazioni invitate a partecipare copia conforme del verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 15/04/2015, con allegati i seguenti pareri successivamente acquisiti:
    - SNAM Rete Gas SpA - prot. n. 116 dell'08/04/2014;
    - Consorzio per la Bonifica della Capitanata - prot. n.6572 del 15/04/2014.
- Preso atto dei pareri definitivi espressi ed acquisiti durante i lavori della Conferenza di Servizi e di seguito riportati:
- **Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio** - nota prot. n. 1679 del 28/02/2013: si rappresenta quanto segue:
  - a seguito della cessazione del regime transitorio ex art 159 del D.Lgs. 42/04 e l'entrata in vigore a pieno della procedura prevista dell'art 146 dello stesso decreto 42/04, nonché delle disposizioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche contenute negli artt. 7, 8, 9 e 11 della L.R. n. 20/09, la delega ai comuni per il rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche è subordinata alla verifica da parte della Regione Puglia della sussistenza dei requisiti di organizzazione e competenza tecnico scientifica, nonché della Istituzione delle commissioni locali per il paesaggio, giusta D.G.R. n. 2273 del 24.11.2009 e s.m.i.;
  - la Giunta Regionale con Deliberazione n. 2946 del 29/12/2010 a seguito della ricognizione di cui all'art 10 della LR. 20/2009, ha attribuito la delega per le autorizzazioni paesaggistiche al Comune di Orsara di Puglia (FG), per gli interventi differenti da quelli in capo alla Regione, ivi compresi gli impianti di produzione di energia con potenza

nominale non superiore a 10 Megawatt, giusto art. 7 della L.R. n. 20 del 07/10/2009 e ss.mm.ii.

In relazione a quanto esposto il Comune di Orsara di Puglia risulta competente ad esprimere, nell'ambito della conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Unica Regionale prevista dall'art 4 della L.R. 31 del 21.10.2008 per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, parere ai fini della compatibilità paesaggistica dell'intervento con riferimento agli indirizzi e prescrizioni del PUTT/P;

- **Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Attività Economiche Consumatori - Ufficio PRAE**

- prot. n. 7008 del 09/05/2013: si esprime Nulla Osta di massima, ai soli fini minerari, alla realizzazione dell'impianto e della relativa linea di allaccio. La Società è comunque tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti e tutti i vari manufatti a distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave lambite, tali da garantire sempre la stabilità delle relative scarpate;

- **Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Foggia**

- prot. n.4735 del 27/02/2013: comunica che le aree interessate dall'impianto e dalle relative opere di connessione non sono soggette a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. n. 3267;

- **Regione Puglia - Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza ambientale e per l'Attuazione delle opere pubbliche - Servizio LL.PP. - Ufficio Struttura Tecnica Provinciale di Foggia**

- nota prot. n. 2395 del 29/01/2015: si rileva che per la messa in opera del cavidotto non sono previste interferenze con i corsi d'acqua naturali e/o artificiali. Anche lo stesso impianto eolico non interferisce con linee di drenaggio e/o corsi d'acqua, per cui non vi sono attività da svolgere.

Per tale ultima considerazione, nulla osta da parte dell'Ufficio all'approvazione del progetto;

- **Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Regionale Espropri**

- prot. n.10617 del 14/03/2013: esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera con le prescrizioni ed osservazioni di seguito riportate:

- occorre acquisire preliminarmente la certificazione del Comune interessato attestante la conformità o compatibilità con il vigente strumento urbanistico comunale, ovvero che si approvi l'eventuale preventiva variante urbanistica;

- a seguito dell'intervenuta declaratoria della illegittimità costituzionale dell'art. 40 commi 2 e 3 del D.Lgs. 327/01, pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 181 del 07.06.2011, depositata il 10.06.2011, le indennità da offrire dovranno essere stimate nel rispetto della Sentenza medesima, allegando all'uopo apposita documentazione a dimostrazione del valore unitario riportato nell'elenco descrittivo;

- in generale, si prescrive sia accertato ed esplicitamente dichiarato dal progettista che la superficie di cui è richiesto l'esproprio e/o l'occupazione temporanea è limitata all'estensione strettamente indispensabile ai fini della funzionalità delle opere e del rispetto di eventuali normative di tutela;

Resta inteso, altresì, che la corrispondenza del piano particellare alle effettive esigenze costruttive, è affidata alla esclusiva responsabilità della Ditta proponente, restando escluse ogni possibilità di integrazione e/o modifica che non risulti corrispondente ad effettive esigenze di variante formalmente autorizzate;

- **Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali**

- prot. n. 2395 del 29/01/2015: si è rilevato che per la messa in opera del cavidotto non sono previste interferenze con i corsi d'acqua naturali e/o artificiali. Anche lo stessoo impianto eolico non interferisce con linee di drenaggio e/o corsi d'acqua, per cui non vi sono attività da svolgere.

Per tale ultima considerazione, nulla osta all'approvazione del progetto;

- **Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia - modulo parere del 15/04/2014:**

si ribadisce il parere espresso con nota prot. n. 11348 del 31/07/2013 con cui si comunica che "questa Soprintendenza prende atto che l'intervento non interessa direttamente beni o aree di interesse monumentale vincolati a norma della

Parte II del D.Lgs. n. 42/2004 e beni o aree di interesse paesaggistico vincolati ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004, e che - a conoscenza della scrivente - non vi sono interferenze dirette tra l'impianto e beni tutelati ai sensi dell'art. 142 dello stesso decreto, fatta salva la relativa verifica da effettuare da parte dell'Ente competente. Atteso che il progetto in esame non prevede interferenze dirette tra l'impianto e aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, comma 1, lettera m), questa Soprintendenza, per quanto di competenza, esprime forti perplessità in merito alla realizzazione del progetto, per le motivazioni di seguito riportate.

Effettuando l'analisi del bacino visivo dell'impianto, così come definito dalle Linee guida -D.M. 10 settembre 2010 - allegato IV e dalla D.G.R. n. 3029/2010, si evince che all'interno del suddetto bacino ricadono diversi elementi architettonici e naturalistici tutelati dalle norme vigenti. In particolare ricadono nell'area di studio:

- il centro storico di Troia;
  - il palazzo di Torre Guevara, sottoposto a tutela diretta ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 con Decl. del 22/04/1986, posto ad appena 1,8 km dall'aerogeneratore di progetto;
  - la Fontana Monumentale Borbonica, in territorio di Bovino, anch'essa tutelata ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 con Deci, del 28/01/1986;
  - l'area denominata "Valleverde", dichiarata di notevole interesse pubblico con D.M. del 01/08/1985 e quindi sottoposta a tutela ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004;
  - i tratturelli Foggia - Camporeale, Troia-Incoronata e Cerignola -Ponte di Bovino.
- Nella stessa area, inoltre, ricadono:
- i torrenti Cervaro, Lavella e Sannoro con i relativi bacini idrografici, nei quali si segnalano i fossi Acqua Salata e Valle dell'Angelo;
  - la zona SIC "Valle del Cervaro - Bosco dell'Incoronata" (cod. IT9110032);
  - numerose masserie, alcune delle quali oggetto di segnalazione architettonica e/o archeologica: Spuntone, Giumentereccia, Serrane, Posta Guevara, Imporchia, S.Francesco e Piano Foreste sono le più vicine tra quelle con intervistibilità diretta con l'impianto;
  - numerose aree di interesse archeologico (necropoli, villaggi e insediamenti), alcune delle quali vincolate come il villaggio di monte Calvello;

- alcune aree boscate, in particolare lungo il corso del torrente Cervaro, nella zona di monte Campana ("Valleverde") e sui poggi pre-collinari fraposti tra il sito in esame e l'abitato di Orsara.

L'impianto in esame si collocherebbe nella pianura che precede i primi rilievi dei Monti Dauni, nel tratto più stretto tra i torrenti Sannoro e Lavella, che in quell'area scorrono a meno di 1 km l'uno dall'altro. Il territorio pianeggiante è caratterizzato da vaste coltivazioni a seminativo (grano duro in particolare) ed è solcato dal tracciato tortuoso dei torrenti sopra richiamati, le anse dei quali sono arricchite da folta vegetazione palustre.

Nelle immediate vicinanze del sito in esame non risultano presenti aerogeneratori già realizzati, mentre alcuni impianti sono collocati a circa 3,5 km verso est e a 4,5 km verso ovest.

Dal punto di vista paesaggistico, le principali criticità legate al progetto in esame sono costituite dalla visibilità dell'impianto, amplificata per l'assenza di impianti vicini, da alcuni punti particolarmente suggestivi e "sensibili" sotto il profilo paesaggistico e della tutela "di prossimità". Questi sono, in particolare: il palazzo di Torre Guevara, eretto alla fine del XVII secolo dal duca di Bovino come residenza di caccia e celebre per aver ospitato Carlo III di Borbone; la strada panoramica che raggiunge il Santuario di Valleverde, con tornanti che attraversano l'area boscata tutelata ma che si aprono sul paesaggio sottostante, costituendo privilegiati punti di osservazione panoramica; i belvedere panoramici del centro storico di Troia e in particolare quelli che si aprono su via Roma e via Vittorio Emanuele; l'alveo del torrente Cervaro e tutto il relativo Sito di Interesse Comunitario, caratterizzato dalla pregevole vegetazione ripariale che interessa l'intero corso del torrente.

L'impatto, essenzialmente visivo dal punto di vista paesaggistico, influisce negativamente sulla percezione del territorio secondo le numerose direzioni corrispondenti alle altrettante emergenze ivi contenute; queste visuali-direzioni privilegiate attraversano l'ampia area sia a breve che a media e lunga distanza, tanta è la concentrazione, come si è detto, di emergenze nell'area stessa. Per cui, l'impianto nuocerebbe sia alle visuali ravvicinate dai corsi d'acqua e da Torre Guevara, che da posizioni più distanti, come i percorsi tratturali, il centro storico di Troia e i tracciati panoramici che solcano le

propaggini dei Monti Dauni come le alture di Valleverde.

Gli effetti sopra richiamati sarebbero particolarmente negativi dal monumento vincolato di Torre Guevara, di proprietà pubblica e oggetto di recenti restauri, situato ad appena 1,8 km ad ovest del sito in esame, sempre tra gli alvei dei torrenti Sannoro e Lavella. La visuale dal palazzo verso est, come si evince chiaramente della Tav. B "Documentazione fotografica - foto inserimenti", è attualmente caratterizzata dal fondale costituito dal monte Calvello, sul quale sorge un parco eolico, ben visibile ma distante oltre 5 km; il nuovo impianto si frapporterebbe tra i due elementi - Torre Guevara e il fondale panoramico - costituendo una intrusione negativa e "nuova" per l'area in esame.

Simili effetti si hanno dagli altri punti panoramici: l'inserimento dell'aerogeneratore in un'area priva di tali impianti lo rende piuttosto un'intrusione, a scala notevolmente fuori proporzione rispetto agli oggetti architettonici del paesaggio rurale locale, dove l'unico elemento ad emergere è proprio il palazzo di Torre Guevara, i cui tre livelli fuori terra rappresentano una rara eccezione tipologica.

Gli effetti negativi dell'impatto visivo dell'impianto, visto che esso comprende un solo aerogeneratore, sarebbero stati certamente attenuati se il sito fosse stato scelto tenendo conto degli impianti già esistenti; viceversa, la sua localizzazione in territorio privo di altri aerogeneratori ne esalta gli aspetti sfavorevoli per la percezione del paesaggio locale.

Per quanto sopra esposto, si ritiene che le esigenze di tutela dei valori paesaggistici dell'area in esame contrastino con la costruzione del nuovo parco eolico in oggetto, per cui questa Soprintendenza, per quanto di competenza, esprime parere contrario al progetto così come proposto. La scrivente, tuttavia, ritiene che l'impianto possa essere riprogettato, alla luce delle criticità sopra espresse, al fine di contenere, o se possibile eliminare, gli effetti negativi dell'impianto sulle visuali paesaggistiche";

**Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia** - prot. n. 11148 del 01/10/2008 e prot. n.10997 del 17/09/2013: comunica che "trattandosi di opere ricadenti in un territorio ad alta rilevanza archeologica, si ritiene che per la tutela dei beni

archeologici insistenti nel sottosuolo debbano essere garantite le misure preventive di assistenza ai lavori nella fase di realizzazione della piazzola di installazione, delle opere per la connessione elettrica e della pista di servizio. Le attività curate da archeologi con requisiti noti a questo Ufficio (attività certificate di indagini archeologiche) comporteranno oneri relativi agli incarichi a carico di codesta Società. Qualora le indagini preliminari, relative all'accertamento di eventuali presenze archeologiche, dovessero comportare ulteriori prescrizioni, potranno essere effettuati sondaggi e scavi anche in estensione, sotto la piena responsabilità di questa Soprintendenza che curerà l'alta sorveglianza delle attività sui terreni.

Si precisa che l'affidamento dei lavori di scavo archeologico seguirà le normative vigenti con l'individuazione di soggetti che abbiano la qualificazione nella categoria di riferimento.

Qualora dovessero emergere dati archeologici di particolare rilevanza, il seguito degli approfondimenti istruttori comporterà prescrizioni a tutela di elementi archeologicamente significativi, con successivo rinterro dei contesti di interesse archeologico e misure cautelative per la conservazione degli stessi.

Si comunica, per opportuna conoscenza, che l'esistenza di beni di particolare interesse storico archeologico comporta l'adozione di specifiche misure a salvaguardia e tutela delle preesistenze, secondo quanto previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 42/04, con l'avvio del procedimento di dichiarazione d'interesse ai sensi degli articoli 12 e 13 del predetto codice.

Si rileva che la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, con prot. n.10997 del 17/09/2013, fa presente che "il comprensorio interessato dalle opere è attualmente oggetto di ricerche estensive in relazione ai lavori di raddoppio della ferrovia Foggia - Cervaro. L'attività di ricerca archeologica condotta ha evidenziato come la località Giardinetto risulti interessata da un importante insediamento preromano di notevole estensione, con alta densità di presenze funerarie. In relazione all'interesse dei suoli, si ritiene che la tipologia dell'intervento con realizzazione del cavidotto di collegamento della lunghezza di 600 metri determini livelli di rischio archeologico molto elevate. Si espri-

mono, pertanto, forti perplessità alla realizzazione del progetto e si richiede una più attenta valutazione sull'impatto delle opere, non sufficientemente rappresentato dai documenti integrativi riportati di recente sul portale della Regione Puglia"; anche tali rilievi sono stati oggetto della remissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata con nota prot. n. 3115 del 22/05/2014, pur rilevando che l'elettrodotto previsto in progetto non è lungo 600 metri ma solo 55 m circa;

**Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata** - prot. n.6855 (data illeggibile): si rilascia Nulla Osta Provvisorio alla costruzione per l'impianto in oggetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il rilascio del consenso alla costruzione dell'intero impianto elettrico sopra citato è subordinato all'approvazione dei progetti di dettaglio relativi agli eventuali attraversamenti e parallelismi che le linee elettriche potranno determinare con linee Tlc. Tali elaborati che la Società presenterà a questo Ufficio nel più breve tempo possibile, dovranno essere redatti in conformità alle vigenti normative per la esecuzione delle linee elettriche aeree esterne. Il presente Nulla Osta Provvisorio viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla P&L System S.r.l. in data 01/07/2008 e fatti salvi i diritti che derivano dal R.D. n. 1775/1933, dal DPR n. 156/1973 e dal D.Lgs. n. 259/03;

**Comune di Orsara di Puglia (FG)** - modulo parere del 12/03/2013: si richiedeva il rinvio della seduta della conferenza di servizi ai fini dell'espressione del parere di competenza, in quanto non era stato visionato il progetto definitivo sul portale telematico regionale.

Si rileva che, alla data di conclusione del procedimento, il Comune di Orsara di Puglia non ha espresso il parere di competenza sul progetto definitivo, pertanto si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 14-ter c. 7 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;

**Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3<sup>A</sup> Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio** -

prot. n.9704 del 21/11/2008: si rilascia nulla osta militare dell'A.M. per l'autorizzazione alla realizzazione dell'opera, per gli aspetti demaniali di competenza. Ai fini della segnalazione delle opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, la Società è invitata ad attenersi alle disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa;

**Comando Marittimo Sud** - prot. n.14298 dell'11/04/2014: si richiamano le determinazioni già assunte con nota prot. n. 8359 del 28/02/2013, ossia "si rappresenta che in ordine ai soli interessi della Marina Militare non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto eolico e delle relative opere connesse. Si ritiene opportuno sottolineare l'esigenza di provvedere alla installazione della segnaletica ottico - luminosa delle strutture a sviluppo verticale, che sarà prescritta dall'Autorità competente per l'identificazione degli ostacoli e per la tutela del volo a bassa quota";

**Comando Militare Esercito "Puglia"** - prot. n.6038 del 24/05/2013: tenuto conto che non è noto se la zona interessata ai lavori sia stato oggetto di bonifica sistematica, concede il nulla osta:

- evidenziando l'esistenza del rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati (ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/08);
- rappresentando che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica, per la cui esecuzione dovrà essere presentata apposita istanza all'ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di NAPOLI;

**Autorità di Bacino della Puglia** - prot. n.4744 dell'11/04/2014: si ritiene, per quanto di propria competenza, in ordine ai vincoli vigenti, di esprimere parere favorevole alla realizzazione delle opere, come da elaborati progettuali trasmessi dalla Società Cleanpower S.c.p.a., relative all'impianto eolico della potenza elettrica di 0,99 MW ubicato nel Comune di Orsara di Puglia;

**Consorzio per la Bonifica della Capitanata** - prot. n. 6572 del 15/04/14:dall'esame della documentazione tecnica depositata sul portale non sono emerse interferenze degli interventi in progetto con le opere gestite da questo Ente;

**ASL di Foggia** - Dipartimento di Prevenzione - prot. n. 95574 del 19/11/2012: si esprime, per quanto concerne l'aspetto igienico - sanitario, parere favorevole su quanto in progetto. Si prescrive che l'eventuale materiale di scavo e/o demolizione (materiale inerte) sia smaltito ai sensi del R.R. n. 6 del 12/06/2006;

**ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di Foggia**- prot. n. 21622 del 14/04/2014: dopo aver ripercorso l'iter istruttorio che aveva portato al rilascio dei pareri del 12/03/2013 e del 15/10/2013, comunica che "esaminata la documentazione integrativa, per quanto di competenza, si rileva quanto segue:

- l'aerogeneratore oggetto di valutazione tecnica ed eventualmente installato risulta essere di marca LeitWind77, diametro rotore 76,6 m, altezza al mozzo 80 m, potenza 6-18 giri/min;
- dalla relazione "Calcolo della gittata massima" si riscontra che l'aerogeneratore da installare dista circa 70 m dalla strada comunale denominata "Selce di San Martino Giardinetto". Considerando che il calcolo della gittata massima produce un valore di 313 m è opportuno che venga acquisito, nel merito, il parere di competenza del Comune;
- si riscontra che la Società ha effettuato una valutazione degli impatti cumulativi secondo quanto indicato nelle linee guida ARPA Puglia adottate con Delibera del Direttore Generale n. 244 del 31/05/2013. Considerata un'area buffer di 7 Km di raggio, si riscontra la presenza di ulteriori parchi eolici realizzati, per cui il 1° criterio non risulta soddisfatto.

Si fa presente che tali rilievi sono stati oggetto della remissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata con nota prot. n. 3115 del 22/05/2014;

**ENAC SpA** - prot. 4710 del 23/01/2009: comunica che:

- l'ENAV ha comunicato che la realizzazione in questione non comporta implicazioni per quanto concerne gli aspetti di competenza;
- l'A.M.I. CIGA ha comunicato che la costruzione delle infrastrutture prospettata nella documentazione pervenuta non crea alcuna interferenza con le procedure strumentali di volo, attualmente in

vigore sotto la specifica competenza dell'aeronautica militare. Ha evidenziato inoltre che:

- da parte della stessa A.M.I. sarà espresso parere negativo ad ogni qualsivoglia eventuale futura richiesta da parte della Ditta in parola di istituire una zona vietata al sorvolo degli aeromobili a protezione dell'impianto in oggetto, in quanto tale divieto comporterebbe una forte penalizzazione dell'operatività civile e militare;
- l'A.M.I. non risponderà di eventuali danni della torre eolica in argomento riconducibili alle operazioni di volo da parte degli aeromobili civili e/o militari;
- l'A.M.I. rappresenta a riguardo che l'erigenda torre eolica non dovrà generare interferenze elettromagnetiche tali da compromettere le comunicazioni radio terra/bordo/terra, le presentazioni dei sistemi radar e le indicazioni elettromagnetiche fornite dalle radioassistenze ubicate nelle vicinanze del sito in parola;
- in relazione a quanto riportato negli elaborati allegati alla richiesta, la torre eolica non interferisce con superfici aeronautiche di interesse aeroportuale ma superando di oltre 100 metri la quota del terreno costituisce comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap. 11 paragrafo 11.1.3 del Regolamento Enac per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti e pertanto è soggetto a segnalazione secondo quanto di seguito riportato:

**segnaletica diurna:** le pale del rotore dell'aerogeneratore dovranno essere verniciate con n. 3 bande alternate "rosso - bianco - rosso di 6 m ciascuna di larghezza, in modo da impegnare solamente gli ultimi 18 m delle pale stesse.

Quanto sopra è richiesto per le torri eoliche che superano in totale (comprese le pale) i 100 m. di altezza e le cui pale siano di lunghezza superiore ai 30 m.

Se le pale sono di dimensione uguale o inferiore a 30 m., la verniciatura sarà limitata ad un terzo della lunghezza stessa delle pale (divisa in tre fasce rossa, bianca e rossa)

La manutenzione sarà a cura e spese del proprietario del bene;

**segnalazione notturna:** le luci dovranno essere posizionate all'estremità delle pale eoliche e collegate ad un apposito interruttore al fine di poter illuminare la stessa solo in corrispondenza del pas-

saggio della pala nella parte più alta della sua rotazione e per un arco di cerchio di 30° circa. La Società potrà proporre una soluzione alternativa parimenti efficace che sarà oggetto di opportuna valutazione.

Dovrà essere, inoltre, prevista a cura e spese della Società una procedura manutentiva ed il monitoraggio dell'efficienza della segnaletica con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della prevista vita utile.

Dovrà essere comunicata almeno 90 giorni prima e almeno 30 giorni prima la data di inizio e di fine lavori alla Direzione Aeroportuale di Bari - Brindisi, all'ENAV e all'Aeronautica Militare C.I.G.A. ai fini della pubblicazione in AIP e per l'attivazione della richiesta procedura manutentiva.

Si rilascia per quanto di competenza il nulla osta alla realizzazione della suddetta torre eolica corredata dalle predette prescrizioni;

**SNAM Rete Gas - Centro di Foggia** - prot. n. 116 dell'08/04/2014: si comunica che dall'esame della planimetria allegata, comparata con i disegni di dettaglio, le opere non interferiscono con metanodotti;

**ANAS SpA** - prot. n.28534 dell'08/08/2012: si segnala che i lavori da realizzare non interferiscono in alcun modo con la viabilità di competenza per cui non si emette alcun parere;

**Ministero dell'Interno - Comando Provinciale VV.FF. di Foggia** - prot. n.3051 del 21/09/2009: si comunica che gli impianti di produzione di energia elettrica fonte eolica non sono attività assoggettate all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi, non essendo comprese nell'allegato al D.M. 16/02/1982 che riporta l'elenco delle attività soggette al rilascio del predetto Certificato.

Rilevato altresì che:

- il Servizio Energia, per effetto del solo dissenso espresso dal MIBACT in sede di conferenza di servizi del 15/04/2014, con nota prot. n. 3115 del 22/05/2014, ha trasmesso gli atti del procedimento amministrativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quater della Legge n. 241/90 e s.m.i.; in tale situazione, infatti, il Servizio Energia, che non è deputato a valutazioni tecniche di merito dei progetti di impianti

FER sottoposti ad autorizzazione unica, ha ritenuto di dover devolvere la decisione ad un altro e superiore livello di amministrazione. L'Ufficio Energia della Regione Puglia ha ritenuto inoltre necessario rappresentare al Consiglio dei Ministri la situazione di criticità determinata dalla estrema concentrazione di iniziative nel settore delle fonti energetiche rinnovabili in Puglia, e in particolare nel settore dell'eolico in Capitanata; a dimostrazione di quanto sopra, si allegano alla presente i due elaborati grafici denominati "Impianti eolici nella Provincia di Foggia" e "Mappa visibilità degli impianti eolici nella Provincia di Foggia" già depositati presso codesto rispettabile Dipartimento in data 16.07.2013. Dette planimetrie evidenziano la situazione di enorme pressione territoriale e paesaggistica determinata in provincia di Foggia dai soli impianti eolici già esistenti ed autorizzati. La realizzazione dei suddetti nuovi impianti accrescerebbe una pressione territoriale già insostenibile, che appare non fronteggiabile con i meccanismi normativi vigenti;

- di dover riferire che anche con riferimento alla rete elettrica, la situazione degli impianti FER in Puglia, ed in particolare nella Provincia di Foggia, risulta molto critica; si allegano, a tal proposito, alcune diapositive acquisite dalla relazione sullo stato della rete elaborata da Terna Spa e da una presentazione di Enel Distribuzione Spa, la prima delle quali mette in luce l'enorme sproporzione delle iniziative proposte dagli operatori del settore FER in Puglia rispetto alle altre regioni; le slides di Enel, indicano chiaramente che la Puglia è la regione con il maggior numero di "comuni critici" per la gestione della rete e viene evidenziato in rosso proprio il territorio della provincia di Foggia, dove dovrebbero sorgere i due impianti oggetto della riunione. In sintesi, i gestori di rete hanno già più volte segnalato la criticità della Puglia, ma la Regione deve esprimersi indipendentemente dallo stato di criticità della rete elettrica, anche se si raggiungono situazioni limite, già da tempo verificatesi in Puglia, per le quali gli impianti da fonti rinnovabili già in esercizio vengono spenti o limitati per problemi di dispacciamento dell'energia prodotta;

- per quanto riguarda, infine, la rilevanza economica delle opere in oggetto, si comunica di non avere informazioni in merito alle eventuali misure

di compensazione convenute dalla società proponente con i Comuni interessati, misure di compensazione che sarebbero comunque difficili da quantificare visto che non devono avere, ai sensi del D.M. 10.09.2010, natura economico-patrimoniale; la eventuale ricaduta occupazionale degli impianti in questione nella fase di esercizio appare poco significativa, atteso che l'attività manutentiva sugli impianti eolici è alquanto contenuta ed ha periodicità molto ampia, in particolare nel caso di singole torri eoliche;

- il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota acquisita al prot. n. 2250 del 03/04/2014, trasmetteva copia del resoconto della riunione di coordinamento tenutasi in data 20/03/2014 presso i propri uffici di Roma;
- successivamente, in data 11 giugno 2014, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, si è tenuta una riunione di coordinamento istruttorio con i rappresentanti del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dello sviluppo economico, per approfondire le problematiche relative alla realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia, rimessi dalla medesima Regione. In data 08/08/2014 si è tenuta una ulteriore riunione presso il Consiglio dei Ministri, nella quale ha "deliberato di condividere la proposta del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo" di effettuare "una valutazione congiunta degli specifici problemi relativi alle fonti di energia rinnovabili nella Regione Puglia", nell'ambito di un "apposito tavolo tecnico con le amministrazioni statali e locali interessate, ai fini di una valutazione unitaria dell'impatto paesaggistico d'insieme dei progetti ricadenti in aree vincolate o contermini". Pertanto, in ossequio alla predetta delibera, in data 02/09/2014, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri si è tenuto un incontro al quale sono state chiamate a partecipare le amministrazioni statali e locali interessate. Successivamente, in data 10/09/2014, si è tenuta una ulteriore riunione di coordinamento istruttorio con i rappresentanti del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e del Ministero dello Sviluppo Economico

per esaminare gli effetti sull'ambiente e la rilevanza dell'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili di un gruppo di impianti eolici da realizzare nella Regione Puglia, compreso quello della Società Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia S.r.l. in Sant'Agata di Puglia. I predetti incontri si sono conclusi dando atto che è confermato l'interesse pubblico all'incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili. A tali incontri non ha preso parte la Regione Puglia, nel primo caso per l'insufficiente preavviso ricevuto, nel secondo perché non convocata;

- il Gabinetto di Presidenza della Giunta della Regione Puglia, con nota prot. n. 5470 del 08/09/2014, ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo, di riconvocare il tavolo tecnico con le amministrazioni statali e locali o, in subordine, di fissare un incontro specifico per i rappresentanti della Regione Puglia, visto il grandissimo interesse che la problematica degli impianti eolici riveste per la Puglia. La richiesta è rimasta senza esito da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale ha prima adottato una serie di deliberazioni, tra le quali quella in data 19/09/2014;
- il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo, con nota al prot. n. 21707 del 29/09/2014, rendeva noto che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 19/09/2014, aveva deliberato che "sussiste la possibilità di procedere alla realizzazione del progetto a condizione che siano rispettate le verifiche e le prescrizioni fornite dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi, favorevoli al progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica di 0,99 MW sito nel Comune di Orsara di Puglia (FG) località "Torre Guevara".

Nella suddetta deliberazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inoltre ritenuto raggiunta l'intesa con la Regione Puglia "relativamente alla posizione favorevole all'impianto espressa in conferenza di servizi", vale a dire che la Presidenza del Consiglio ha equiparato l'assenza di pareri tecnici contrari da parte di uffici regionali al rilascio dell'intesa, il che non sarebbe stato possibile se non avvalendosi del potere, riconosciuto a detto organo di alta amministrazione, di superare la

mancata intesa (nei casi di decorrenza del termine o di espresso dissenso da parte delle amministrazioni interessate), così da concludere definitivamente il procedimento autorizzativo (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 2999/2014);

- l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. n. 5322 del 02/10/2014, notificava alla Società Cleanpower S.c.p.a. la delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in ordine al procedimento di cui all'oggetto;
- l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. n. 5687 del 21/10/2014, comunicava alla Società ed alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento autorizzativo di aver preso atto di quanto deliberato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 19/09/2014, pur non condividendone i contenuti che risultano in contrasto con le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 581/2014, e pertanto invitava la Società a trasmettere copia del progetto definitivo conforme a tutte le risultanze della Conferenza di Servizi nonché dichiarazioni/asseverazioni da parte del legale rappresentante della Società e dei progettisti in ordine al medesimo progetto approvato;
- la Società, con nota acquisita al prot. n. 277 del 22/01/2015, provvedeva al deposito presso l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti della documentazione tecnico-amministrativa richiesta con nota prot. n. 5687 del 21/10/2014 nonché a caricare la stessa documentazione sul portale telematico regionale Sistema Puglia;
- in data 12 maggio 2015 è stato sottoscritto dalla Società Cleanpower S.c.p.a. l'Atto unilaterale d'obbligo nei confronti della Regione Puglia e del Comune di Sant'Agata di Puglia ai sensi della D.G.R. n. 3029/10, così come modificata dalle Sentenze n. 2748/2013 del TAR Lazio e n. 5249/2014 del Consiglio di Stato, in materia di sistema produttivo locale e di oneri di monitoraggio;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 14 maggio 2015 ha provveduto alla registrazione dell'Atto unilaterale d'obbligo al repertorio n. 017107.

Rilevato infine che:

- la Società, con nota acquisita al prot. n. 277 del 22/01/2015, inoltrava richiesta di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sui terreni interessati dall'intervento nonché di dichiarazione di pubblica utilità delle opere da realizzare;

- l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. n. 877 del 26/02/2015, comunicava alla Società di essere impossibilitato ad avviare le procedure di cui all'art. 16 del DPR n. 327/01, in quanto il Piano Particellare di Esproprio era risultato carente di alcuni dati;
- la Società, con nota acquisita al prot. n. 1563 del 02/04/2015, comunicava all'Ufficio Energie Rinnovabili che era in procinto di concludere accordi bonari con i proprietari dei terreni interessati dall'impianto;
- la Società, con nota acquisita al prot. n. 1858 del 22/04/2015, trasmetteva copia dei contratti preliminari stipulati con i proprietari dei terreni identificati al Foglio n. 26 p.lle 30 - 9 - 63 del N.C.T. del Comune di Orsara di Puglia (FG), pertanto l'Ufficio Energie Rinnovabili non procedeva all'attivazione delle procedure di cui all'art. 16 del DPR n. 327/01.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. n. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete elettrica nonché le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei commi 6, 6-bis e 7 dell'art. 14-ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica relativa ad:
  - un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **0,99 MW (n.1 aerogeneratore)** sito nel Comune di Orsara di Puglia (FG) in località "Torre Guevara":

Aerogeneratore n.	Coordinate sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N	
	E	N
1	530626	4574668

- n. 1 cabina di consegna MT da realizzarsi nel Comune di Orsara di Puglia (Fg. 26 p.lla 30);
- una linea elettrica interrata a 20 KV in AL 185 mmq di lunghezza pari a circa 55 m per il collegamento della cabina di consegna al punto di allaccio (palo di sostegno) in entra - esce alla linea MT "GIARDINETTO".

La Società Cleanpower S.c.p.a., con sede legale in Mestre (VE) alla via Lavaredo, 44/52 - Cod. Fisc./P.IVA n. 03404370276, con nota acquisita al prot. n. 277 del 22/01/2015, ha trasmesso:

- n. 3 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza di Servizi;
- asseverazione resa ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 con la quale il progettista attesta la conformità del progetto definitivo a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni formulate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dagli Enti/Amministrazioni;
- asseverazione resa ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 per mezzo della quale il progettista attesta che l'impianto è ubicato in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dalla vigente strumentazione urbanistica comunale;
- verifica puntuale dell'interferenza del progetto con i titoli minerari per idrocarburi prevista dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dip. per l'Energia - Ufficio U.N.M.I.G. di Napoli;
- dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà in merito alla trasmissione del Piano di Utilizzo, in conformità all'Allegato 5 del D.M. n.161/2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2012, almeno 90 giorni prima dell'inizio lavori, anche solo per via telematica, nonché il Piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva;
- documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotte dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
- Attestazione del versamento previsto al par. 2.3.5 della D.G.R. n. 35/2007, relativo agli oneri per il monitoraggio.

Come risulta dalla relazione istruttoria rep. N. 38 del 7 Luglio 2015 sottoscritta dal Dirigente dell'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti dott. Salvatore P. Giannone e dal Funzionario istruttore Ing. Andrea Sabato agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento.

La Società Cleanpower S.c.p.a. è tenuta a depositare sul portale telematico regionale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) nella Sezione "Progetti Definitivi" gli strati informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione.

Ai sensi dell'art. 5 del **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii.** recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la Società Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia S.r.l. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:**

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

#### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 28 maggio 2015 dalla Società Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia S.r.l.;

#### **PRESO ATTO**

- della Deliberazione del Consiglio dei Ministri 19.09.2014, notificata con nota prot. n. 21718 del 29.9.2014 e pubblicata sul BURP n. 158 del 13.11.2014, la quale, pur se non condivisa poiché in contrasto con le indicazioni contenute nella DGR n. 581/2014, a norma di legge supera il dissenso espresso dagli organi territoriali del MIBACT ed impedisce all'Amministrazione Procedente di tenere conto di tale dissenso ai fini della valutazione delle posizioni prevalenti espresse nella Conferenza di Servizi;
- del fatto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sempre nella citata deliberazione, pur rilevando come "la Regione Puglia ha ritenuto oppor-

tuno illustrare la situazione di criticità determinata dalla estrema concentrazione di iniziative nel settore delle fonti di energia rinnovabile (FER) in Puglia", ha ritenuto raggiunta l'intesa con la Regione Puglia "relativamente alla posizione favorevole all'impianto espressa in conferenza di servizi" vale a dire che la Presidenza del Consiglio ha equiparato l'assenza di pareri tecnici contrari da parte di uffici regionali al rilascio dell'intesa, il che non sarebbe stato possibile se non avvalendosi del potere, riconosciuto a detto organo di alta amministrazione, di superare la mancata intesa (nei casi di decorrenza del termine o di espresso dissenso da parte delle amministrazioni interessate), così da concludere definitivamente il procedimento autorizzativo (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 2999/2014);

- del fatto che, conseguentemente, l'Amministrazione procedente, nel caso specifico, è tenuta a rilasciare l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto.

#### *DETERMINA*

##### **Art. 1)**

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

##### **Art. 2)**

Ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Cleanpower S.c.p.a., con sede legale in Mestre (VE) alla via Lavaredo, 44/52 - Cod. Fisc./P.IVA n. 03404370276, nella persona del Sig. Marco Ceroni, nato a Luino (VA), il 16/04/1972 e residente in Mestre (VE), nella sua qualità di Legale Rappresentante - di cui ai comma 3 e dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003, della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007 e della D.G.R. n. 3029 del 30/12/2010, relativamente a:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **0,99 MW (n.1 aerogeneratore)** sito nel Comune di Orsara di Puglia (FG) in località "Torre Guevara":

Aerogeneratore n.	Coordinate sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N	
	E	N
1	530626	4574668

- n. 1 cabina di consegna MT da realizzarsi nel Comune di Orsara di Puglia (Fg. 26 p.lla 30);
- una linea elettrica interrata a 20 KV in AL 185 mmq di lunghezza pari a circa 55 m per il collegamento della cabina di consegna al punto di allaccio (palo di sostegno) in entra - esce alla linea MT "GIARDINETTO".

#### Art. 3)

La presente Autorizzazione Unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003 ed ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

#### Art. 4)

La Società Cleanpower S.c.p.a. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti in conferenza di servizi e/o riportate nella presente determinazione, con particolare riferimento a quelle impartite dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia vista l'accurata rilevanza archeologica delle aree dove è previsto l'impianto, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti, nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o

*veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".*

#### Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

#### Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

#### Art. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-ter comma 8-bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. "I termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall'adozione del provvedimento finale".

#### Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esi-

stenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;

d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) **determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione**, l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico, Settore Industria ed Energia, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

#### **Art. 8)**

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rila-

scio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

#### **Art. 8-bis)**

La presente Determinazione è rilasciata avvalendosi, sussistendone i presupposti, della precisazione di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 e quindi sottoposta ad espressa clausola risolutiva per cui in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, l'Ufficio rilasciante, provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

**Art. 9)**

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

**Art. 10)**

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle

strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;

- a depositare presso la struttura tecnica provinciale del Servizio Lavori Pubblici Regionale territorialmente competente i calcoli statici delle opere in cemento armato, prima dell'inizio dei lavori inerenti tali opere;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito
- nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che

- svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno da parte degli appaltatori e subappaltatori a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

#### **Art. 11)**

Il Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica - Ufficio Energie Rinnovabili e Reti provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

#### **Art. 12)**

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 27 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio  
Giuseppe Rubino

---

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIE RINNOVABILI, RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA 14 luglio 2015, n. 40

**Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e ss.mm.ii. relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo Eolico della potenza elettrica originaria di 40,00 MWe, adeguato a 6 MW sito nel Comune di Gravina in Puglia (BA)- Località "Lamacolma" e relative opere di connessione, consistenti in:**

- a) elettrodotto di connessione MT;
- b) elettrodotto di connessione AT;
- c) cabine di sezionamento/consegna e cabina primaria di raccolta;
- d) raccordi AAT di connessione alla nuova stazione elettrica;
- e) sottostazione di trasformazione MT/AT;
- f) stazione RTN 380/150 kV ubicata sulla linea Matera-S. Sofia nel comune di Gravina in Puglia in contrada "Zingariello".

**Proponente: Energia Rinnovabile Pugliese srl - via Torino, 61 - 20121, Milano (MI).**

#### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ENERGIE RINNOVABILI, RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA**

##### **Premesso che:**

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi